

*Leg. Bay: 1906*

# III. CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO

MILANO, 24 - 25 - 26 SETTEMBRE 1906



Avv. LUIGI PERISSUTTI

RELAZIONE SUL TEMA:

## LA LEGISLAZIONE PELLAGROLOGICA

NELLA SUA APPLICAZIONE


Suoi pregi e sue deficienze



UDINE

TIPOGRAFIA FRATELLI TOSOLINI

1906



# INDICE

## PARTE I<sup>a</sup> — Applicazione della Legge per la cura e la profilassi della pellagra


A) — Premesse . . . . .	Pag. 6
B) — Smercio e sequestro . . . . .	» 7
C) — Cambio . . . . .	» 7
D) — Cura alimentare . . . . .	» 8
E) — Decreti Prefettizi . . . . .	» 9
F) — Sale, Pane, Forni . . . . .	» 9
G) — Provvedimenti agrari per la profilassi della pellagra . . . . .	» 11

## PARTE II<sup>a</sup> — Inconvenienti e deficienze della Legge

A) — Premesse . . . . .	Pag. 13
B) — Commissioni Provinciali e Comunali . . . . .	» 13
C) — Quando dovrebbe emanarsi il Decreto prefettizio per dichiarare pellagrogeno un Comune . . . . .	» 16
D) — Riparto della spesa di cura . . . . .	» 16
E) — Abolizione della percentuale di tolleranza del mais guasto . . . . .	» 18
F) — Esatta indicazione dei sintomi del male e gli obblighi dei medici comunali . . . . .	» 18
G) — Abolizione di talune colture di mais . . . . .	» 21

## PARTE III<sup>a</sup>

A) — Conclusioni . . . . .	Pag. 22
----------------------------	---------



# TERZO CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO

MILANO - 24, 25, 26 SETTEMBRE 1906

---

## Relazione sul tema: *La Legislazione pellagrologica nella sua applicazione. Suoi pregi e sue deficienze.*

I voti autorevoli di dotti, di igienisti e di filantropi, per opera assidua di preparazione e di studio, espressi nei due primi Congressi pellagrologici di Padova (1899) e di Bologna (1902) ottennero loro pratico effetto nella parte più importante di essi, vo' dire colla promulgazione della legge 21 luglio 1902 e del Regolamento relativo 5 novembre 1903.

Era l'esecuzione di un impegno morale assunto da quell'insigne Uomo, che fu Giuseppe Zanardelli, il quale nel 10 marzo 1901, essendo Presidente del Consiglio dei Ministri, scriveva alla Presidenza del Comitato interprovinciale italiano :

« Mi è grato assicurare codesta onor. Presidenza di tutto il mio interessamento all'opera altamente benefica, che il Comitato prosegue con tanta saldezza di propositi, ed ascriverò a fortuna, se mercè l'iniziativa del Ministero da me presieduto potranno essere concretate in una legge le disposizioni più adatte a combattere il terribile morbo ».

E si fu proprio Zanardelli, con Giolitti e Bacelli, che firmò quella provvida legge, mentre il Regolamento relativo reca le firme delle Eccellenze Loro Giolitti e Rava.

Certo quelle disposizioni legislative non sono nè complete, nè perfette; ma è altrettanto vero, che segnano un gran passo nella via, che deve addurci, se con tenacia di propositi ed assiduità di opera sapremo applicarne ed ampliarne nella pratica i precetti, al trionfo finale, alla sparizione cioè di quella vergogna latina, che è l'endemia pellagrosa.

Il modesto studio presente è inteso appunto a segnalare ciò che si è fatto, e ciò che si è trascurato tra noi di fare nell'attuazione delle varie parti della legge, ed a rilevare quali manchevolezze nella stessa siensi rivelate colla pratica e abbiano bisogno di essere ovviate in avvenire.

## PARTE I.<sup>a</sup>

### L'applicazione della legge per la cura e la profilassi della pellagra

Ben 44 sulle 69 Provincie che compongono il Regno d'Italia sono affette con maggiore o minore intensità dal morbo fatale, e secondo l'ultima statistica generale degli ammalati, si contavano ben 72600 pellagrosi, e la media di essi in rapporto con la popolazione *agricola* rappresentava il 10 e 30 per ogni mille lavoratori dei campi.

Si arrivava però ad un massimo del 34.32 per mille della popolazione agricola nel Veneto, e del 12.90 nella Lombardia, per discendere a 0.31 nella Liguria.

Purtroppo il Veneto e la Lombardia, ove il contadino consuma generalmente molta in luogo di pane, danno il maggior contingente a questa dolorosa epidemia, che apre poi a tanti disgraziati le porte dei manicomi.

In quasi tutte però le Provincie infette venne data, con più o meno di zelo, esecuzione alla legge 21 luglio 1902 e relativo Regolamento: e, come era del resto naturale, con maggior tenacia di propositi ed efficacia di opera, se ne attivarono le disposizioni in quelle, ove più infierisce il malore.

Per la più esatta intelligenza dei provvedimenti attuati riassumerò brevemente quanto il nostro legislatore ha imposto di fare per combattere la pellagra, e dirò dei fondamentali criteri, ai quali si è ispirato per la cura e per la profilassi del morbo.

« Vietò la vendita, la circolazione, la macinazione del granoturco imperfetto  
« perchè immaturo o guasto e lo smercio della farina maidica: stabilì che l'utilizzazione di un tal cereale e derivati non potesse verificarsi che per usi industriali, e con speciale autorizzazione del Prefetto e colle debite contropartite di quella  
« sua esecuzione: impose pene da L. 50 a L. 2000 ai contravventori di quelle  
« disposizioni: stabilì che ogni caso di pellagra dovesse dal sanitario essere denunciato: diede facoltà al Prefetto di ordinare nei singoli Comuni la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi e la destinazione di un locale adatto  
« per il deposito e la buona conservazione del mais e della farina di proprietà privata degli abitanti che non possono provvedervi in loro casa: ordinò la statistica annua nominativa di tutti i pellagrosi: dichiarò obbligatoria l'alimentazione curativa dei poveri pellagrosi, e ciò per due periodi all'anno di non meno  
« di 40 giorni l'uno: ripartite le spese tra Provincie e Comuni col concorso dei sussidi dello Stato e di altri Enti: rese potestativa la costituzione per Decreto ministeriale di Commissioni pellagrologiche provinciali o comunali per coadiuvare le autorità locali nell'applicazione della legge: ordinò lo stanziamento di  
« L. 100,000 sul bilancio del Min. dell'Interno per sussidi ai Comuni nella cura alimentare, ed uguale stanziamento sul bilancio del Min. d'Agric. per incoraggiamento ed aiuti ad istituti preventivi d'indole economica e per miglioramento delle pratiche agrarie, lasciando poi ad Esso ed agli Enti locali di esplicitare nel modo  
« più adeguato e razionale l'attuazione effettiva di quel generale concetto di ordine profilattico; ordinò la distribuzione gratuita del sale ai pellagrosi po-

« veri e loro famiglie nella quantità per ciascuna indicata sotto la sua responsabilità dall'Ufficiale Sanitario, con che però non superi annualmente chili 8 per « individui d'età superiore ai 15 anni, chili 5 per quelli d'età inferiore: impartì « ai Prefetti l'ordine di nominare i periti per l'analisi del mais guasto da sot- « trarsi all'alimentazione umana: statui la quantità da 1 a 3 litri di esso per la « contestazione di una certa misura di avaria in esso: determinò i metodi e le « varie giurisdizioni assegnate a tali perizie: impose che di quel cereale denunciato « come imperfetto o dalle perizie constatato tale il Prefetto o Sotto Prefetto ne po- « tesse autorizzare la utilizzazione colle dovute garanzie, affinchè mai avesse a « servire come alimento umano: autorizzò i Comuni a promuovere le istituzioni « tendenti a cambiare il granoturco guasto con quello sano: ordinò che l'uso degli « essiccatoi Comunali fosse gratuito per tutti gli abitanti, con divieto però asso- « luto di essiccare mais non sano ».

Queste sommariamente, ma integralmente le norme legislative dettate per combattere la pellagra, e per prevenirne l'avvento.

Sono state esse ovunque, ed in ogni lor parte applicate? Vi è da dubitarne fatte. In ogni modo mi studierò di riferire, che cosa in realtà si è fatto in talune Provincie.

#### **A) Smercio e sequestri**

La novità assoluta d'una legge quasi non creduta possibile dalla immensa maggioranza degli italiani per quanto intesa a combattere un male, che cade in tanti Comuni sott'occhio ogni giorno, la solita fiaccona di tanti e tanti ai quali è confidata anche elettivamente la direzione della cosa pubblica in vasto o ristretto campo, la brevità stessa del tempo di sua vita spiegano a sufficienza il perchè della difettosa o manchevole attuazione della legge in Provincie anco largamente colpite dall'endemia pellagrosa.

Consta però che in talune di esse, oltre alle singole provvidenze imposte dal legislatore, le Autorità e le Commissioni si adoperano attivamente ad impedire lo smercio e la circolazione del mais guasto; ed a stimolare lo zelo dei Sanitari e degli Agenti qualche Commissione provinciale ha ottenuto, che si premiassero abbastanza largamente con diplomii e con danaro quelli tra essi, che fecero eseguire sequestri e contestare contravvenzioni in confronto di quei ingordi speculatori, che collo smercio di granoturco imperfetto avvelenano il povero contadino.

In questa lotta contro lo smercio del frumentone guasto è necessario insistere con costanza, e Commissioni e Autorità devono invigilare e stimolare all'esecuzione della legge in queste provvide sue disposizioni.

#### **B) Cambio**

Ascoltando la voce di un chiarissimo pellagrologo, il dott. Ceresoli di Bagnolo Mella, il legislatore all'art. 24 del Regolamento dava facoltà ai Comuni di promuovere, favorire e diffondere le istituzioni che abbiano per fine di cambiare il granoturco guasto, avariato, non bene essiccato o mal maturo con granoturco sano.

Ed è in verità confortevole per noi il rilevare che in talune provincie il provvido istituto ebbe sua attuazione, come ad esempio nella Provincia di Ascoli Piceno, di Brescia e Rovigo.

Deve ritenersi che il cambio così autorevolmente propugnato da Guido Baccelli, e desiderato dalla nostra legge, venga largamente attuato in ogni Provincia pellagrogena, imperocchè, se non si discute più intorao alla vera causa di questo morbo, intossicazione del sangue ad opera del mais imperfetto, non può revocarsi in dubbio, che il sottrarre all'alimentazione umana un simile cereale maidico per sostituirlo con altro di qualità perfettamente sana, è il mezzo più efficace per toglierci d'addosso la vergogna di questo malore.

Ho parlato di alimentazione umana e non del contadino soltanto, perchè in Rumenia si verifica questo caso raccontato dal Babes (Rivista pellagologica del maggio 1904) che i famigliari dei Popi sono affetti di pellagra, mentre il prete che non mangia polenta è perfettamente sano.

E non voglio dimenticare a questo proposito i suggerimenti del Ceresoli, il quale nella sua esauriente relazione 1 maggio 1902 per il Congresso di Bologna, rilevava per lo appunto che il cambio può venir praticato :

Da mais guasto, scadente, avariato, con mais perfetto :

Da mais guasto, scadente avariato, con farina di mais d'ottima qualità ;

Da farina avariata con farina d'ottima qualità.

### C) Cura alimentare

Il Regolamento traccia agli articoli 24 e 33 per sommi capi, i metodi meglio corrispondenti alla cura del male, e statuisce, che ai pellagrosi, come tali dichiarati dal medico curante vien data l'alimentazione curativa in locande sanitarie, in cucine economiche, od in altri consimili Istituti, mai a domicilio, fatta eccezione per le puerpere, e per quelli che non possono muoversi.

Nella massima parte delle Provincie venne effettivamente attuata la cura alimentare con locande sanitarie ed a mezzo delle Cucine economiche: e le relazioni mediche non lasciano alcun dubbio, che in realtà in molti pellagrosi un simile mezzo di cura diede ottimi effetti specialmente nelle persone giovani, parte delle quali, essendo nei primissimi stadi del male e quasi candidate alla pellagra, guarirono, molte migliorarono assai, e le recidive non furono gran fatto frequenti. I fanciulli poi al disotto dei dieci anni con siffatta cura, quasi tutti guarirono.

In questi ultimi tempi però ebbero vita nuovi pellagrosari: e precisamente in Petritoli, Provincia di Ascoli Piceno, in Ponton nel Veronese, in Castiglione nel Mantovano e in Città di Castello nell' Umbria: e per certo se fosse possibile di mantenere anche solo un terzo della popolazione pellagrogena in consimili Istituti per ogni singola Provincia con una media annua di 3 mesi per ciascun pellagroso, l'efficacia della cura alimentare sarebbe meglio assicurata: ma purtroppo questo è e resterà sempre un pio desiderio di fronte alle difficoltà d'ordine finanziario, ed a quelle non meno gravi opposte dalla riluttanza del contadino di abbandonare la famiglia, e dalla erronea opinione in lui invalsa che sostanzialmente va a chiudersi nel temuto ospedale.

### **D) Decreti prefettizi**

È fatto obbligo a tutti i Sanitari ed ai Sindaci di denunciare ogni caso di pellagra anche incipiente, e l'elenco dei pellagrosi poveri anche nel periodo iniziale, è compilato e tenuto in corrente dalla Giunta Municipale in seguito alle indicazioni dei Sanitari tutti, ed in detto elenco in una alle più esatte generalità del pellagroso, dovranno figurare quelle delle persone di famiglia che con lui convivono.

Se da questo elenco riesce dimostrata una certa percentuale di ammalati ogni mille abitanti, il Prefetto emana Decreto col quale dichiara pellagrogeno il Comune, e le conseguenze immediate di esso portano alla istituzione dei mezzi di cura alimentare sovra accennati.

E non solo i Comuni col concorso della Provincia e dei sussidi dello Stato in ossequio a quel Decreto devono attuare detta cura, oppure inviare gli affetti dal male in pellagrosari ed ospitali, ma, su ordine speciale prefettizio, sono anche tenuti a costruire od acquistare essiccatoi per granoturco in capacità corrispondenti al bisogno locale, il di cui esercizio viene vigilato dall' Ufficio Sanitario.

Fortunatamente in oggi, vincendo colla persuasione derivante dalla esperienza pratica di vari Comuni, la ripugnanza dei villici per l'essiccatoio, dubitando essi che portasse nella polenta un certo sapore disgustoso, si è generalmente convinti nel contado della grande utilità sanitaria e di conservazione nei riguardi del mais a mezzo dell'essiccamento artificiale, specialmente nelle località ove il benefico calore del sole non giunge a procurare l'essiccazione naturale.

In molti Comuni del Regno si trovano già in esercizio un numero rilevante di essiccatoi: e ci si scrive da varie Commissioni provinciali, che i proprietari agricoli ed i coloni si trovano assai soddisfatti degli esiti ottenuti nei riguardi della conservata bontà del cereale coll'usare di questi forni d'essiccamento.

E per ritornare al Decreto prefettizio, col quale si dichiara pellagrogeno un determinato Comune in seguito all'elenco degli ammalati e per gli effetti legislativi suaccennati, ricorderemo, che all'uopo venne stabilita una percentuale in ragione di abitanti dalle singole Commissioni provinciali, e talune di queste fissarono un minimo di tre pellagrosi ogni mille abitanti per dichiarare il Comune stesso pellagrogeno. Il farlo anche se un solo caso di pellagra ivi esiste come vorrebbe la Commissione di Mantova, costituirebbe una vera esagerazione, mentre con poca spesa all'anno, anco senza estranei sussidi il Comune potrebbe provvedere o direttamente od a mezzo della cura ospitaliera a favore del povero ammalato: e un cosifatto obbligo dovrebbe imporsi a tutti i Comuni, anco a quelli non dichiarati pellagrogeni.

### **E) Sale, pane, forni**

Provvidamente la legge concesse la distribuzione gratuita ai pellagrosi poveri ed alle loro famiglie del sale per uso esclusivo di consumo alimentare, ed il Regolamento all'Art. 47 fissa la quantità da assegnarsi a ciascun individuo in kg. 8 per quelli di età superiore ai 15 anni, ed in kg. 5 per quelli di età inferiore.

E siccome il sale nella produzione e nel consumo cade nel monopolio dello Stato, così il Ministro delle Finanze colla sua circolare agli Intendenti di Finanza

27 Gennaio 1904, pur con slancio filantropico *esprimendo fiducia che mercè la loro zelante cooperazione la provvida disposizione avesse ad essere attuata prontamente ed in modo soddisfacente*, disciplinava i metodi più sicuri per il servizio di distribuzione del sale medesimo.

Sopra indicazione e certificato del Segretario Comunale l'Intendente rilascia un libretto per ogni famiglia di pellagrosi, nel quale sono indicate le generalità del concessionario col numero dei componenti la famiglia distinti tra quelli sotto e quelli sopra i 15 anni, la quantità del sale complessivamente autorizzata da ritirarsi, a periodi mensili o più brevi, nella rivendita più prossima a ciò autorizzata.

Dalla esecuzione della legge ad oggi venne in verità distribuito gratuitamente molto sale nelle provincie pellagrogene.

Si tratta in complesso di molte migliaia di quintali; e così per esempio nella sola provincia di Padova nell'esercizio 1904-1905 si distribuirono 235 quintali, in quella di Udine 370 ed in quella di Perugia, se non è erronea la quantità indicatami da quella benemerita Commissione provinciale, si sarebbero concessi a 32 Comuni durante quell'esercizio finanziario non meno di 1900 quintali.

Tutti segnarono che se nell'interesse dell'igiene generale delle famiglie, ed in ispecie delle meno abbienti, alle quali l'alto prezzo di questo prodotto così necessario all'organismo umano ne rende assai gravoso l'acquisto, la distribuzione del sale gratuito riesce altamente umanitaria, molti del pari convengono, che nei riguardi della pellagra dà luogo a varii inconvenienti.

È avvenuto infatti che alcune famiglie, vergognose di venir additate come ricettacoli di pellagra, non vollero ricorrere al sanitario per ottenere il beneficio del sale gratuito: ma di questi casi se ne contano ben pochi; mentre invece è avvenuto in molti Comuni, i quali prima col complice silenzio del sanitario non elencarono verun pellagroso, dopo l'applicazione della legge agli effetti del sale gratuito, inviarono degli elenchi di famiglie pellagrose, molte delle quali avranno avuto tanti altri malanni ma non quello della pellagra. E per tale fatto si arrecò abbastanza grave danno alla finanza comunale, a cui per Decreto prefettizio vennero imposte le spese necessarie alla cura alimentare dei pellagrosi.

Ad ovviare gli inconvenienti or lamentati si presentarono dalle Commissioni pellagrologiche talune proposte radicali, le quali sostanzialmente si riducono a due: *l'una che venga ridotto con legge generale il prezzo del sale a tutti i poteri di ogni singolo Comune: l'altra che il sale venga somministrato gratuitamente alle famiglie di tutti i pellagrosi anche se appartenenti a Comuni non dichiarati per legge pellagrogeni.*

La prima proposta, certamente dettata da un alto sentimento filantropico si attiene però ad un ordine d'idea generale, che esula dai confini dei nostri studi e delle relative proposte.

La seconda invece rientra nel campo delle nostre indagini e si attiene ai provvedimenti adottabili nell'interesse della lotta da noi impegnata col triste morbo. Ed egli è perciò che io porto opinione che il Congresso sarà per adottare una proposta che tende a fare distribuire a tutti i pellagrosi del Regno e loro famiglie il sale gratuito.

Nè deve spaventarci il fatto che i pellagrosi si moltiplichino anche se non

tali per usufruire del beneficio, avvegnachè sarà facile alle Commissioni Provinciali ed alle Autorità di far visitare da medici di loro fiducia le famiglie di quei Comuni dove, mutando indicazione, si osò elencare come pellagrosi coloro che tali non erano.

**Pane e forni.** — Auspice la Commissione Provinciale di Udine, in qualche Provincia si dà ai pellagrosi del pane non meno di tre volte per settimana in tutto l'anno; e sono migliaia di chilogrammi di esso di ottima qualità che si distribuiscono a centinaia di pellagrosi; e ciò in locali appositi di consumazione per evitare che lo stesso abbia a servire ad altri.

Senonchè nel grande interesse igienico del popolo in genere e dei poveri pellagrosi in specie, sarebbe desiderabile che in ogni Comune od almeno in un gruppo di Comuni tra essi vicini, si istituissero dei forni autonomi cooperativi per la panificazione.

Questi forni dovrebbero avere amministrazione propria ed essere retti colle norme delle cooperative di produzione regolate dal Codice di Commercio. E le Commissioni pellagrologiche e le Congregazioni di Carità locali potrebbero concorrere all'acquisto quotidiano del pane dal forno medesimo distribuendolo poi a metà prezzo a tutte le famiglie che figurano nell'elenco dei poveri del Comune e possibilmente gratis alle famiglie dei pellagrosi.

#### **G) Provvedimenti agrari per la profilassi della pellagra**

Quasi più che gli insegnamenti di dotti e le dimostrazioni pratiche dei maestri di pellagrologia, i quali hanno proclamato ripetutamente che non è possibile prevenire efficacemente l'avvento del male a danno del povero colono se esso non si attacca alle radici impedendo che venga coltivato, importato e smerciato del granoturco guasto, avariato, immaturo, ha valso a destare le feconde energie dei filantropi e dei progrediti agricoltori, coll'aiuto potente delle Associazioni Agrarie, un breve alinea della legge 5 luglio 1902.

In esso si legge:

« Lo stanziamento di lire 100 mila all'anno sarà pure fatto sul bilancio del Ministero di Agricoltura e Commercio per incoraggiamento ed aiuti ad *Istituti preventivi di indole economica e per miglioramenti delle pratiche agrarie.* »

Ed il Ministero di Agricoltura, che da anni con spirito illuminato attende a cooperare nel miglior modo per raggiungere l'auspicata vittoria contro la triste endemia, mise subito a disposizione delle Commissioni provinciali tutti quei rimedi che gli venivano richiesti entro le forze del bilancio. Anzi siccome ancora non molte di esse gli richiesero mezzi pecuniari per attuare provvedimenti profilattici il Ministero stesso è dolente di non poter impiegare tutte le lire 100 mila al raggiungimento di questo nobilissimo duplice intento di attuare i rimedi adatti a prevenire il male e di generalizzare gli ammaestramenti migliori per una progredita e civile trasformazione, in talune sue parti, dell'agricoltura nazionale nel-

l'interesse dell'economia pubblica, dell'igiene generale e dello stesso miglioramento morale delle famiglie di campagna.

Fortunatamente però omai alcune Provincie hanno adottato provvedimenti d'indole agraria, i quali certamente torneranno i più utili nella lotta contro la pellagra. La vera guerra alla stessa, oltre coll'aumentato benessere economico delle popolazioni rurali, sarà fatta col dare alla coltura delle terre ed alle industrie agrarie un indirizzo sempre più razionale e proficuo.

Rileviamo con vero compiacimento che si istituiscono monti frumentari da granturco, forni rurali e vendite di frumentoni e farina sani cambiandoli, anche in perdita, con mais guasto e farine morbigene, e che a tale scopo tra altre la Provincia di Mantova ha impostato in bilancio L. 5000; ma ancor più ci ralleghiamo nel vedere a mutare, sia nella qualità, sia nei tempi talune colture agrarie, le quali non corrispondono più alla economia dell'agricoltore e continuerebbero ad essere dannose alla salute della famiglia del colono. Certo omai che la causa prima della pellagra è il mais deficiente, necessario è intendere senza tregua nei riguardi del cereale nostrano ad impedire che si semini del granone che in tempi ordinari non raggiunge, anco a tardo autunno, la sua maturazione, ed a sostituire il quarantino e cinquantino con altre piante foraggere o a tubero omai riconosciute, fra altro, più redditive dell'interesse agrario.

Uno dei mezzi più efficaci ad ottenere questa benefica evoluzione si è quello di valersi della voce semplice e perciò più eloquente di un conferenziere molto pratico in agronomia, il quale spieghi la bontà e necessità del mutamento nelle semine e della diversa rotazione agraria, sia tra anno ed anno, sia nella stessa coltivazione annuale.

Soccorrono alla bisogna le molte cattedre ambulanti agrarie che fortunatamente abbiamo in Italia, e già in molti Comuni del Regno si sono tenute molte e proficue lezioni da parte di quei dotti e pratici agronomi.

Le più importanti provvidenze profilattiche di questo genere, e che in specie furono attuate in Provincia di Udine, sono le seguenti:

1.° Premi a maestri, parroci e sanitari che abbiano dimostrato di aver divulgato le norme migliori per la cura preventiva della pellagra;

2.° Larga distribuzione di precetti igienici e profilattici contro il male, anche a mezzo dei calendari ed almanacchi distribuiti al di sotto del prezzo di costo;

3.° Premi per la adozione di colture foraggere e di altre specie in sostituzione del quarantino e cinquantino, aumentando così il numero e la produttività nelle stalle con incremento della produzione del latte anche in pianura;

4.° Premi da distribuirsi fra i proprietari di campagna i quali con nuovi fabbricati di abitazione rurale o con opportuni riatti a quelli già esistenti miglioreranno in modo notevole e duraturo le condizioni igieniche degli ambienti e più specialmente di quelli destinati alla conservazione del granturco e suoi derivati;

5.° Istruzioni popolari per il miglioramento dei metodi di coltura del granturco maggengo ed opportuna scelta di varietà precoci e produttive, distribuendo per prova gratuitamente agli agricoltori le sementi delle diverse specie;

6.° Istituzioni di campi sperimentali per dimostrare i vantaggi economici

ed agricoli della sostituzione al cinquantino di altre colture (trifoglio, moha, senape bianca ecc.) per le quali verranno distribuite le sementi di prova;

7.° Concorso pecuniario negli esperimenti praticati da un dotto fisiologo sul bilancio alimentare del contadino col confronto tra l'alimentazione esclusiva di esso con farina maidica e con sola farina di frumento.

Ecco un vasto campo aperto ai pellagrologi ed agli agronomi intelligenti ed operosi per l'efficace loro attività nell'interesse dei campi e dell'igiene: campo aperto dalla minuscola disposizione dell'Art. 17 della legge 5 Luglio 1902, che fu come la palla di neve, che scendendo dal monte diventò valanga benefica. E siccome per via si acconcia soma, così e con nuovi studi e colle esperienze raccolte dalla pratica si otterranno, io confido, nuovi provvedimenti per il miglioramento della coltura agraria nell'interesse della salute e della domestica economia.

## PARTE II.<sup>a</sup>

### Inconvenienti e deficienze della legge.

Per discorrere colla necessaria competenza e con quella ampiezza di criterii, che il soggetto importa, sarebbe necessario che per più lungo tempo avessero avuto loro pratica attuazione le disposizioni legislative pellagrologiche, al fine di indicare le deficienze e di suggerirne i rimedi. Però in questi quasi 3 anni di loro esecuzione talune mende si sono mostrate, sì che posso permettermi di aditarle al Congresso, e di esporre quanto ad altri ed a me sembrerebbe utile allo scopo di rendere più completa l'efficienza della legge.

Le disposizioni legislative che più si sono palesate manchevoli e che si vorrebbero vedere corrette o completate sono quelle che si riferiscono: *a)* alle Commissioni Provinciali e Comunali; *b)* ai casi nei quali devono emanarsi i Decreti prefettizi che dichiarano pellagrogeni i Comuni; *c)* al riparto della spesa nella cura alimentare; *d)* alla abolizione della percentuale di tolleranza del mais guasto; *e)* alla esatta indicazione dei sintomi del male colla relativa responsabilità penale dei sanitari; *f)* alla abolizione della coltura in determinate località del mais di prima semina ed ovunque di quello di seconda semina.

#### A) Commissioni provinciali e comunali

Già nella relazione alla Camera dei Deputati intorno al Progetto, che poi divenne la legge 21 luglio 1902, si affermava: che alle Commissioni provinciali e comunali pellagrologiche si intendeva dare *tale somma di funzioni e di ufficio, per cui doessero essere o divenire a preferenza di ogni altro istituto comunale o provinciale organo speciale ed essenziale per l'adempimento efficace della legge.*

Invece purtroppo per gli articoli 14 della legge, 39 e 40 del Regolamento la costituzione di simili Commissioni è potestativa e non obbligatoria, dipendendo dal beneplacito di un Decreto ministeriale; e la loro azione se si dovesse badare

più alla lettera che allo spirito di esse, e fortunatamente anche alla pratica esecuzione di questi 3 anni, si ridurrebbe ad una parte consultiva anziché direttiva ed esecutiva.

In una riunione di Deputazioni provinciali e Commissioni del Veneto tenute in Padova nel 14 giugno 1905 si sono rilevati e discussi tutti i dubbi e le lacune riflettenti la competenza ed il modo di funzionamento delle Commissioni pellagologiche provinciali, e vennero determinati i criteri intorno alla esplicazione delle funzioni di esse di fronte a quelle comunali.

Già sino dal II Congresso che ebbe luogo in Bologna nel 1902, il Comitato interprovinciale di Udine proponeva che le Commissioni provinciali avessero esclusivamente la direzione della pratica attuazione in ogni sua parte della cura preventiva e di ogni provvedimento profilattico di varia indole contro la pellagra nell'ambito della propria provincia, mentre le Commissioni comunali avrebbero dovuto attendere alla cura alimentare secondo le prescrizioni dettate da quella provinciale.

Nella legge però non vennero accolte queste proposte: ma poi nella pratica esecuzione di esse si ebbero a constatare tutti gli inconvenienti, che vennero arrecati dalla diminuita autonomia ed azione larga e diretta di queste Commissioni provinciali.

E siffatti inconvenienti vennero rilevati e largamente discussi nella suaccennata riunione in Padova delle Deputazioni e Commissioni provinciali venete, e ne vennero additati i rimedi.

Senza distinzioni di funzione e di competenze l'art. 40 del Regolamento attribuisce gli stessi uffici e l'identico compito alle Commissioni, siano esse provinciali o comunali. Ciò, preso alla lettera, costituisce una vera duplicazione d'opera senza scopo, o ad ottenere quello solo di generare conflitti; avvegnaçchè non si comprende affatto l'esistenza di una Commissione provinciale, se tutte le varie funzioni di esse sono singolarmente demandate alle altre per ogni Comune! Sarebbe in verità troppo poco se alle prime restasse il solo compito di dare il suo parere sull'impianto degli essiccatoi, sull'apprestamento delle tabelle dietetiche, e di illuminare i Prefetti e le Deputazioni su talun argomento che venisse sottomesso al loro giudizio (Art. 10 della legge e 32 e 40 lett. a del Regolamento). A che promuovere e vigilare per parte delle provinciali le istituzioni pellagologiche di vario genere se ciò spettasse del pari alle Commissioni comunali, se non forse per creare delle dissonanze e forse dei conflitti d'iniziativa e d'azione?

Per lo che ottimamente osservano le Rappresentanze provinciali della Venezia nella riunione del 14 giugno 1905 che:

« Cotesti e molti altri inconvenienti si evitano soltanto ammettendo in conformità ai più elementari principi di diritto amministrativo, che la Commissione provinciale, senza impedire, anzi favorendo le iniziative comunali, abbia autorità di vigilare e coordinare l'opera delle stesse in relazione ai più progrediti risultati della scienza e della esperienza, rendendo così più proficua per le finalità della legge, l'opera delle Commissioni comunali. »

Tutto questo poi sta in piena armonia ed in consonanza logica colle disposizioni delle lettere *f* e *g* dell'art. 40 del Regolamento: una volta che le Com-

missioni provinciali possono intervenire nelle scuole per infondere nei giovanetti la conoscenza del male ed i rimedi per evitarlo, e debbono compilare la statistica nominativa di tutti i pellagrosi della Provincia, che certo non potrebbe mai ridursi ad una semplice addizione delle statistiche compilate dalle singole Commissioni comunali.

Conseguenza di tutto ciò si è, che queste ultime debbono considerarsi come un *organo ausiliatore* di quelle provinciali tenuto a prestarsi a quanto viene loro richiesto e suggerito dalle medesime.

Già le ridette Commissioni provinciali dispongono, amministrano e rispondono dei fondi loro inviati dal Ministero di Agricoltura e da altri Enti morali per la attuazione di provvedimenti profilattici e specialmente di quelli che hanno attinenza diretta coi miglioramenti agrari e colle trasformazioni culturali. Anzi in parecchi casi anche il sussidio per la cura alimentare gravante il bilancio del Ministero dell'Interno viene distribuito secondo il parere dato dalle Commissioni provinciali. E prima che la legge sulla cura della pellagra fosse pubblicata queste Commissioni già esistenti per nomina del Consiglio provinciale, direttamente ricevevano e distribuivano il contributo pecuniario della provincia e degli altri Enti, concorrendo in determinata proporzione alle spese di cura o profilassi della pellagra in una al contributo dei singoli Comuni.

Era dunque fin d'allora, ed anzi allora una illimitata fiducia che si dimostrava da tutti nell'opera sapiente ed onesta di questa Rappresentanza pellagologica provinciale. E siccome in tutte le cose di grave importanza e di pubblico interesse l'unità della direzione e le provvidenze della amministrazione devono partire ed accentrarsi nelle persone più illuminate e competenti onde raggiungere con efficacia d'intendimenti lo scopo prefissosi, così si rende necessario più che mai in questa delicata missione della lotta contro la pellagra, che tutte le branche della attività che si muovono nell'ambito della provincia a questo fine, siano d'indole tecnica, od amministrativa o finanziaria vengano raggruppate e deferite alla Commissione provinciale pellagologica. Senza unità di direzione non può mai aversi efficacia d'azione.

In questi sensi si impone una modificazione ed un complemento alla legge ed al Regolamento, in forza dei quali sia attribuito alle Commissioni provinciali il compito di dirigere l'opera delle comunali, di sostituirsi al caso alle medesime con intervento dell'autorità governativa, quando riuscisse necessario di amministrare e distribuire i fondi stabiliti d'accordo colla Provincia e collo Stato per la cura alimentare e per la profilassi della pellagra nella parte che allo Stato ed alla provincia spetta.

Se un così alto e utilissimo compito non si assegnasse per legge a queste Commissioni, non si comprenderebbe il perchè il legislatore ebbe ad assegnare loro tanta autorevolezza d'ufficio, imponendo che delle medesime di pien diritto facessero parte il medico provinciale ed un professore universitario di igiene.

Se ad esse soltanto è demandata l'attuazione dei provvedimenti profilattici, che sono forse i più importanti per la bisogna, non si comprende perchè alle stesse non si debbano confidare tutte le provvidenze in atto per la cura alimentare.

Certamente nelle nuove disposizioni legislative per la correttezza nell'ammi-

nstrazione sarà fatto obbligo alle Commissioni provinciali di rendere conto ai Ministeri dell' Interno e dell'agricoltura ed alle Deputazioni provinciali degli importi da Esse amministrati.

La somma però del lavoro a cui si sobbarcarono e si sobbarcano queste Commissioni, fatto più grave dalle reclamate nuove disposizioni legislative esigono, che alle dipendenze di esse venga adibito un apposito ufficio, il di cui personale dovrebbe venir fornito dal Ministero dell' Interno.

### **B) Casi nei quali si debbono emanare i decreti prefettizi che dichiarano pellagrogeni i Comuni.**

L'articolo 8 della legge e 23 del Regolamento stabiliscono: che il Prefetto emanerà il decreto col quale si dichiara pellagrogeno un Comune, nel quale si sieno verificati *più casi di pellagra*, e ciò affinché in esso vengano attuati i provvedimenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge.

Senza cadere nelle esagerazioni da taluno proposte di dichiarare pellagrogena tutta la provincia nella quale sianvi in varii Comuni qua e là sparsi dei pellagrosi, o per lo meno ogni Comune, ove si manifesti *un solo caso di pellagra*, certo egli è che nella esecuzione di queste disposizioni legislative bisognerebbe fissare un criterio determinato intorno al numero degli ammalati allo scopo di dichiarare pellagrogeno il relativo Comune.

Non sembra esagerato lo stabilire, come già si è fatto in qualche provincia, che il decreto prefettizio, che dichiara infetto dal morbo un Comune per l'applicazione delle provvidenze legislative, statuisca esser quello, nel quale si abbiano almeno 3 ammalati di pellagra per ogni mille abitanti.

### **C) Riparto della spesa di cura**

La legge attuale dispone all'art. 13: *che alle spese curative ed a quelle per gli essiccatoi, sia provveduto col prodotto della beneficenza, col concorso degli Enti ed Istituti pubblici, col provento delle ammende inflitte per le contravvenzioni, col concorso del Comune e della Provincia, coi sussidi dello Stato.* Cosiffatte disposizioni ingenerarono già dei dubbi abbastanza gravi, specialmente per ciò che si attiene alla suddivisione del sussidio dello Stato tra comuni e provincie.

Non sembra a me dopo l'esperienza fatta in questi tre anni sulla ripartizione stabilita dalla legge della spesa per la cura alimentare, che la stessa corrisponda al compito. incombente ai poteri pubblici per sovvenire proporzionalmente alla cura medesima.

Sta bene che, senza tener conto degli eventuali sussidi di privati, Opere pie ed Istituti pubblici, sia suddivisa detta spesa tra provincia e comuni: ma è altrettanto giusto che lo Stato debba essere obbligatoriamente chiamato a partecipare alla stessa. Lo riconobbe la legge, la quale all'art. 17 statuisce: *che siano impostate nel bilancio del Ministero dell' Interno L. 100,000 per l'impianto ed il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.* Come e dove si distribuisce questa somma? Quale l'equa ripartizione di essa tra i Comuni?

Nell'indeterminatezza della suddivisione di un tale *generico* sussidio in *tutti* i centri pellagrosi, quanta parte può avere l'influenza dell'ambiente, delle persone, del parlamentarismo che tutto invade e pervade?

Cosiffatti dubbi e squilibri possibili devono essere legislativamente eliminati, ancorchè ogni specie di simonismo debba essere pur sospettato.

La quota di concorso dello Stato nelle spese della lotta contro la pellagra deve essere dalla legge al pari di quella delle Provincie e dei Comuni stabilita in quota determinata: ed in ciò, per lezione di esperienza e per effetto di studi e di esame personale, riaffermo quanto ebbi a proporre nel 1901 nello scritto inviato al Ministero d'Agricoltura intorno al *Progetto di legge sui provvedimenti preventivi e curativi* che allora si stava ponzando dal Governo.

Voglio dire che oggi, come allora, ripeto per profonda convinzione ribaditi dalla pratica: *Che trattandosi di un grave interesse pubblico la spesa della cura deve essere ripartita in porzioni uguali tra lo Stato, le Provincie ed i Comuni, detratto dal bilancio passivo di questi tre Enti in ogni singola Provincia o Comune quanto privati ed Associazioni fossero per contribuire a beneficio dell'umanitario scopo.*

E tanto più semplice tutto ciò tornerebbe, se, come ho proposto più sopra, la gestione amministrativa e finanziaria, nel modo che si verificava prima della legge, fosse demandata alle Commissioni provinciali.

Intorno a questo argomento così grave, soccorre a conforto della mia tesi sul concorso determinato e non generico da parte dello Stato, la autorevole parola del Legislatore anstriaco.

Nella relazione governativa che accompagna e spiega gli intendimenti del progetto di legge pellagrologica del 1903, si leggono queste importanti considerazioni:

« Per coprire le spese necessarie di tutti questi provvedimenti, dovrà costituirsi un fondo apposito alimentato da contributi da accordarsi dallo Stato e dalla Provincia in via costituzionale e da eventuali altre erogazioni e donazioni (§ 2).

« Il Governo non disconosce la necessità, che lo Stato debba finanziariamente *in prima linea* prender parte a questa azione e pone quindi in vista, che le spese di erezione e dell'esercizio degli stabilimenti ed istituzioni menzionate nel § 1 (locande sanitarie, essiccatoi, magazzini di deposito, forni di pane comunali, cura ospitaliera, medici specialisti, pubblicazioni di propaganda anti-pellagrogena, statistica, premi per lavori scientifici pellagrologici, miglioramenti agricoli, imprese industriali e costruzioni pubbliche di comune utilità nel territorio della pellagra) *vengano sostenute con due terzi coi mezzi dello Stato e con un terzo dalla Provincia.* »

Quanta sapienza di disposizioni, e quanta giustizia di propositi specie nella ripartizione di oneri in questi criteri fondamentali della legge pellagrologica austriaca! Noi domandiamo allo Stato ed alle Provincie molto di meno.

E prima di chiudere questo non inutile capitolo mi sia concesso di esprimere un altro voto. Egli si è questo: che il ricavato delle multe per le contravvenzioni alla legge vadano almeno per un quinto a favore degli agenti ed

ufficiali di polizia giudiziaria, che le rilevano. Tutte le leggi d' indole finanziaria, nei riguardi almeno della pena portano un consimile dispositivo, per quanto possa sembrare scorretto per un eccessivo sentimento di rispetto al dovere compiuto: ma le esigenze imposte alla società nell'equa valutazione delle determinanti nelle azioni dell'uomo non devono farci dimenticare, come universalmente il personale interesse sia sprone potente anche al compimento più zelante di un pubblico ufficio.

Anche in questo tema morale dei falsi padri è sempre là ad insegnarci qualcosa la vergognosa di Camposanto.

#### **D) L'abolizione della percentuale di tolleranza del mais guasto**

È vero che nè la legge, nè il Regolamento hanno riconosciuto una percentuale di tolleranza nell'introduzione nel Regno per uso alimentare del granoturco o dei suoi derivati guasti od imperfetti. Anzi il Relatore parlamentare della legge segnalava, come le alterazioni apparentemente lievi del mais recano il maggior pericolo, perchè non può accorgersene il contadino che se ne alimenta, mentre esse sono sufficienti a dar vita ai veleni pellagrogeni.

Nella pratica però tuttodì si continua ad ammettere in commercio libero il granoturco arrivato nei nostri porti dall'estero se il guasto non supera il 5 % della massa granaria. Nè si bada poi al rapido aumento che nel malanno si verifica nell'intervallo di tempo, che corre dalla introduzione nel Regno al momento del consumo effettivo del granone. Una volta constatato dai Periti per indubbi segni, e secondo loro convincimento che nella massa il granone è guasto (Art. 11 del Regolamento) non dev'essere ammettere ulteriori ricerche sul più o meno della quantità dell'imperfezione od avaria, altrimenti si lascierebbe facile adito a contestazioni ed ai soliti mezzi adoperati da ingordi speculatori per sottrarsi alla doverosa osservanza della legge.

Giustamente quindi nella riunione di Padova del 14 giugno 1905 si deliberava di insistere: a che nelle modificazioni alla legge si includesse una disposizione colla quale tassativamente si stabilisse: *non doversi tollerare qualsiasi percentuale di mais guasto nei carichi di esso, che entrano nei nostri porti.*

#### **E) L'esatta indicazione dei sintomi del male e la correlativa obbligatorietà da parte dei Sanitari di denunciare i casi di pellagra e di cooperare all'esecuzione della legge sotto comminatoria di determinate pene.**

Non vi sono provvedimenti umanitari, non vi è opera che abbia un alto fine sociale, che non trovi i suoi detrattori, i suoi critici poco benevoli. E ciò si verifica anche nei riguardi dei sistemi di lotta adottati dovunque contro la pellagra a base di cura alimentare.

La più comune delle osservazioni contraria alla cura alimentare si è questa: « Voi sprecate il danaro nelle locande sanitarie, perchè con una dieta alimentare « sia pur ottima, per 80 giorni all'anno come dispone l'art. 32 del Regolamento,

« non cambiate l'organismo umano ammalato di pellagra e in moltissimi casi la  
« vostra si risolve in una opera di beneficenza a favore dei poveri non pella-  
« grossi dei Comuni, non essendo volutamente non conformi al vero i certificati  
« medici e municipali sulla sintomatologia pellagrosa dell' individuo ammesso alla  
« locanda. »

Cosifatto rimprovero è del tutto ingiusto, per ciò che si riferisce all'azione delle Commissioni Provinciali, è poi nella massima parte inesatto per ciò che ha tratto all'esito della cura nei molti soggetti pellagrosi annessi alla ridetta cura: costituisce in fine una grave accusa di falso per inoneste compiacenze locali da parte dei sanitari, che rilasciano i certificati di malattia voluti dagli art. 31 e 33 del Regolamento.

A parte per ora il rilievo sulle erronee o false certificazioni mediche di cui diremo in seguito, uopo è non conoscere la vera funzione della cura alimentare per rivolgere cosifatte censure alla stessa nei riguardi della persona indubbiamente affetta da pellagra.

Queste si possono dividere in tre categorie: pellagrosi allo stato quasi latente, ma manifestamente incipiente; pellagrosi di primo stadio specie quelli in giovane età; pellagrosi affetti da completa intossicazione maica.

Premettesi che la *principale* funzione della locanda sanitaria è duplice; quella di guarire dal male molti giovanetti, nei quali il morbo è solo incipiente: l'altra, e più specifica, di sottrarre alla pazzia gli uomini d'età anche relativamente giovane affetti dal male nei primi stadi.

Appunto per inutilità del rimedio vengono esclusi dalle locande le persone pellagrose in stadio avanzato d'età superiore ai 50 anni.

Ma bisogna negare l'evidenza delle cose, la verità di fatto constatata medicamente e materialmente, se si osa sostenere che le locande sanitarie non hanno sottratto *quasi tutti i fanciulli* al di sotto dei 10 anni dalle insidie del morbo fatale; non abbiano guarito taluni, moltissimi migliorati degli adulti affetti dai primi sintomi del male. E se ciò è vero, come è unanimemente affermato da tutti i medici, che anno per anno riferiscono sull'esito della cura, chi oserà negare che il danaro delle provincie e dei Comuni furono bene ed efficacemente spesi colla fondazione ed esercizio di istituti alimentari, che raggiunsero l'opera santa di sottrarre tanti infelici al manicomio, cui erano certo destinati se non soccorreva pietosa l'azione preventiva di quegli istituti?

Le migliorate condizioni economiche del nostro Paese in questi ultimi anni senza dubbio costituiscono una delle concause al diminuito affollamento dei frenocomi per effetto di pellagra (quantunque l'intossicamento generale e profondo di un organismo umano per malattia pellagrosa non si curi certo *col miglioramento economico*) ma certo egli è d'altra parte che moltissimi, specie tra i giovani, si videro per loro fortuna chiuso l'ingresso nei manicomi per l'insistenza della cura alimentare apprestata nelle locande e cucine economiche, *facendo risparmiare così ogni anno fior di quattrini al bilancio passivo delle Provincie*. E queste sono verità di fatto irrefutabili, che segnano una pagina importante e nivea nel gran libro del progresso morale della Nazione.

Che tra i curandi nelle locande si infiltri qualche povero non pellagroso,

non è difficile il crederlo: ma se ciò ancora in se stesso per gli uomini di nobile cuore non sarà un gran malanno, sdegno di credere, che i nostri Sanitari e Giunte comunali sieno un esercito di volgari falsari o di conclamati ignoranti, a cui sono ignoti i sintomi ed i segni più elementari ed evidenti della malattia.

Certo egli è che non sarà mai a sufficienza inculcato ai medici l'obbligo assoluto di denunciare i casi di pellagra e di donare tutta la loro zelante attività, intelligenza e carità nella cooperazione alla lotta diurna contro la vergognosa endemia.

E su ciò insisto, perchè al dire di qualche non benevolo Aristarco, l'opera di taluni sanitari non brillò per zelo soverchio, ed anzi fu così peccaminosa in diligenza e lealtà, da certificare pellagrosi quelli che tali non erano, perchè, onde compiacere qualche cliente, gli ospiti delle locande sanitarie ivi si raccogliessero per fare un po' di carnevale in quelle laute mense.

Vi insisto poi, perchè lo stesso cav. Girolamo Marzolo medico provinciale di Treviso sino dal 1902, scrivendo per il II Congresso di Bologna sull'abolenda coltura del granoturco in certe regioni, per incidenza notava:

« Osservo che è assurdo talvolta l'attendere dal medico condotto, capo e « coda di tutti i servizi sanitari in uno o magari più Comuni di campagna, più « di quanto il tempo e le molte esigenze della professione consentono.

« A parte i casi non infrequenti dove la posizione subordinata del medico « condotto quale impiegato comunale, lo mette in circostanze difficili e delicatis- « sime di fronte agli interessati, è forza pure tener conto delle grandi responsa- « bilità, delle preoccupazioni, delle fatiche, delle molteplici mansioni, che ne as- « sorbono l'attività ed il tempo nella duplice qualità di medico chirurgo e di « Ufficiale sanitario. »

Ora ad imporre la compilazione di un completo ed esatto elenco dei pellagrosi coll'indicazione dei sintomi specifici del male da parte dei sanitari si rende assolutamente necessario, che essa sia imposta sotto la comminatoria dell'irrogazione di pene pecuniarie: avvegnacchè deve essere punito quel pubblico Ufficiale, che manca al proprio dovere a danno di un altissimo interesse sociale.

La Commissione provinciale pellagologica di Forlì ci scriveva nel 2 Luglio 1906:

« Una delle lacune più gravi riscontrata nella legge è la mancanza di *dispo-* « *sizioni coercitive* per assicurare la denuncia di tutti i casi di pellagra: il che « rende difficile la conoscenza esatta, in ogni momento, dello stato dell'endemia.

Nella relazione sulla nuova legge pellagologica del finitimo Impero d'Austria, di cui ho sott'occhio il suaccennato progetto dell'ottobre 1903, a questo proposito si legge:

« Rispetto ai medici comunali (condotti) era necessario assumere una parti- « colare disposizione penale pel caso, che essi non corrispondano agli ordini le- « galmente dati, mentre rispetto ai Capi-comune le disposizioni del § 95 del regio- « namento comunale danno la possibilità di punire la trasgressione di tali doveri « appartenenti alla sfera delegata dalle loro attribuzioni. Nel disegno di legge si « dovettero assumere queste misure coercitive per avere in tutti i casi le neces- « sarie cautele. »

E conseguenza inesorabile di queste premesse si fu il § 9 della legge così concepito :

« I medici comunali condotti che non corrispondono agli ordini delle autorità loro impartiti in base a questa legge devono dall'autorità politica distrettuale punirsi con multa da 5 sino a 50 corone. »

Ed il legislatore patrio farà bene ad imitare quello austriaco adottando un'identica disposizione da aggiungersi come comma all'art. 7 della vigente legge 21 luglio 1902.

**F) Abolizione della coltura in determinate località del mais di prima semina, ed ovunque di quello quarantino e cinquantino.**

La legge del 1902 non accolse il voto del Congresso di Bologna, il quale aveva deliberato :

*Che fosse in facoltà del Prefetto di limitare o vietare la coltura sia del mais di prima semina, sia quarantino o cinquantino, ove le condizioni climatiche non ne permettano la perfetta maturazione.*

All'incontro nell'art. 27 del Regolamento solo si consiglia alle Autorità Comunali, coll'ausilio anche materiale dello Stato, delle Provincie e delle Società, di *promuovere* la sostituzione di altre colture a quelle del granone non maturabile, e ciò solo nei Comuni colpiti da pellagra.

Sono codeste, disposizioni all'acqua di rosa, che non raggiungono certo lo scopo, perchè non risiede nel Comune, nè influenza morale sufficiente, nè potestà esecutiva concreta per raggiungere lo scopo. Sono poi illogiche, imperocchè si riferiscono forse a Comuni (e ciò si verifica in varie regioni alpine, per esempio nel Friuli, ove proprio il mais non matura) nei quali non havvi traccia di pellagra.

Vi ha in argomento perfetta contraddizione nei dettami legislativi. In essi si colpisce con pene severe l'introduzione e lo smercio nel Regno del mais guasto, e non si comprende in verità, perchè non abbiano impedito in via assoluta la *coltura nazionale della pellagra* colla semina ed il raccolto di un frumentone a priori indicato alla propagazione del morbo.

L'intossicazione dell'organismo umano si verifica tanto se il granone proviene dall'Argentina e dal Mar Nero, quanto se nasce e cresce sul suolo italiano.

Checchè si dica, se non viene fatta specifica proibizione per legge della coltura della varie qualità di quel cereale là dove non viene o per clima o per inclemenza di stagione a maturazione fisiologica, invano si potrà sperare di togliere dal commercio per l'alimentazione umana il granoturco guasto.

Ripetiamo così ciò che abbiamo sostenuto e proposto al Congresso di Bologna; ma non ci rammarichiamo di farlo, se è vero: *che le cose opportune uopo è ripeterle sino all'importunità.*

## PARTE III<sup>a</sup>

### Conclusioni.

Da tutto quanto finora mi avvenne di rilevare riesce evidente, che debbo sottoporre alla discussione ed eventuale approvazione del Congresso queste conclusioni :

Il terzo Congresso pellagrologico nazionale in armonia alle cose esposte nella relazione sul tema : « Intorno all'applicazione della legge 21 luglio 1902 e relativo Regolamento ed alle modificazioni da apportarsi a tali disposizioni legislative

fa voti

affinchè vengano adottati i provvedimenti che seguono :

1. Siano assegnati dei premi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che nel miglior modo si saranno adoperati nel rilevare le contravvenzioni previste dalla legge pellagrologica ; e venga a loro favore erogato un quinto dell' incasso effettuato dalle multe relative ;
2. Sia fatto obbligo ai Comuni non dichiarati per decreto pellagrogeni di inviare agli Ospitali od al più vicino Pellagrosario i pellagrosi in essi domiciliati, tenuto conto per la spesa del concorso dello Stato e della Provincia a sensi di legge ;
3. Venga distribuito gratuitamente il sale a tutte le famiglie dei pellagrosi anco nei Comuni non dichiarati pellagrogeni ;
4. Venga intensificata in tutte le Provincie affette da pellagra l'azione profilattica per scongiurare il verificarsi, ed il dilagare del morbo, e ciò a mezzo di pubblicazioni, di conferenze e di provvedimenti agrari ;
5. Sia attribuita esclusivamente alle Commissioni provinciali la direzione della lotta contro la pellagra nei riguardi tecnici, amministrativi e finanziari, subordinando ad esse l'azione delle Commissioni comunali ;
6. Venga ripartita la spesa per la cura alimentare in parti uguali fra lo Stato, la Provincia ed i Comuni, deducendo prima da essa i proventi della beneficenza ;
7. Non sia concessa, di fronte alla dichiarazione dell'esistenza del guasto nel granone proveniente dall'estero, qualsiasi percentuale di tolleranza agli effetti del sequestro di esso ;
8. Sia fatto obbligo ai Sanitari comunali di denunciare ogni caso di pellagra, anche se incipiente, sotto comminatoria dall'irrogazione da parte del giudice competente della pena di una multa a quello di essi, che vi contravvenisse ;
9. Venga legislativamente abolita la coltura del quarantino e cinquantino in qualsiasi parte del territorio del Regno e sia data facoltà ai Prefetti, avuto il parere del Consiglio sanitario provinciale e della Commissione pellagrologica provinciale, di vietare con motivato Decreto la coltivazione del mais di prima semina nelle località, nelle quali per altitudine e per clima sia accertato non poter normalmente arrivare a perfetta maturazione.

Udine, 5 settembre 1906.

Il Relatore

LUIGI PERISSUTTI



34265

